

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 420

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MAISANO GRASSI, MOLINARI, PROCACCI
e ROCCHI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 1992

Nuove norme in materia di dimissioni dalla carica di
membro del Parlamento

ONOREVOLI SENATORI. - Nella X legislatura, i senatori Corleone, Boato, Strik Lievers e Modugno presentavano - in data 19 settembre 1991 - il disegno di legge n. 2985, riguardante «Nuove norme in materia di dimissioni dalla carica di membro del Parlamento».

Appare opportuno, nella situazione attuale, ripresentare il disegno di legge in oggetto, di particolare urgenza in un momento in cui da più parti è dato conoscere delle notevoli difficoltà che, nella Democrazia cristiana, ha incontrato la proposta volta a realizzare una effettiva incompatibilità tra l'incarico di membro del Governo e di membro del Parlamento.

A questo proposito, i proponenti ritengono utile ed opportuno riportare qui di

seguito integralmente la relazione al disegno di legge n. 2985, presentato nella precedente legislatura: come è noto, l'articolo 89 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 - applicabile anche al Senato, in virtù del rinvio di cui all'articolo 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 64 e successive modificazioni - riserva alla Camera dei deputati «la facoltà di ricevere e accettare le dimissioni dei propri membri». Si tratta della codificazione di un principio tradizionale, che affida alla Camera di appartenenza la valutazione di tutte le questioni concernenti la sua composizione.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Al riguardo, comunque, è necessario tener conto anche dell'articolo 23 della Costituzione, che recita: «Nessuna prestazione personale... può essere imposta se non in base alla legge», e dell'articolo 67 della Costituzione, in base al quale «Ogni membro del Parlamento... esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato». Dal combinato disposto delle citate disposizioni costituzionali si evince innanzitutto la libertà per i cittadini di accettare o meno la candidatura alle elezioni politiche (come confermato espressamente dall'articolo 18, quarto comma, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e dall'articolo 9, ottavo comma, della legge 6 febbraio 1948, n. 29, che prevedono l'accettazione della candidatura per l'elezione rispettivamente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica). In secondo luogo - e conseguentemente - viene tutelata la libertà per i cittadini eletti di continuare o meno ad esercitare le loro funzioni. Anzi, proprio la delicatezza delle funzioni «sovrane» svolte dai membri del Parlamento esclude che in proposito possa ipotizzarsi una sorta di «irretrattabilità» della nomina, che si convertirebbe in una vera e propria coattività nella carica, che richiamerebbe alla memoria certe situazioni onorarie imposte coercitivamente sul finire dell'Impero romano di Occidente.

Senonchè proprio una interpretazione rigorosa della norma legislativa, che affida alle Camere l'accettazione o meno delle dimissioni, condurrebbe all'assurda conclusione che un parlamentare - il quale, ad esempio, per motivi di salute, di stanchezza politica o di scelta di vita, volesse dimettersi dalla carica (magari per consentire all'eventuale subentrante di svolgere più efficacemente ed intensamente le funzioni conferite da una certa parte del corpo elettorale) - potrebbe essere costretto a rimanere in carica, qualora la Camera interessata respingesse *ad libitum* le dimissioni presentate e reiterate; in tal modo, si potrebbe avere una compromissione dell'articolo 54, secondo comma, della Costituzione, che prescrive il dovere di adempie-

re le funzioni pubbliche con disciplina ed onore, nonchè di alcuni precetti regolamentari (ad esempio, l'articolo 1, comma 2, del Regolamento del Senato, in base al quale «I senatori hanno il dovere di partecipare alle sedute dell'Assemblea e ai lavori delle Commissioni»).

Non a caso si era affermata nelle Camere la prassi di respingere le dimissioni presentate in prima istanza; quasi a titolo di cortesia nei riguardi del parlamentare interessato (in tal senso si veda la seduta della Camera del 23 maggio 1990), e di approvarle se reiterate una seconda volta.

Tuttavia, ultimamente tale prassi ha subito delle deroghe, non tanto e non solo nel senso di accogliere le dimissioni in prima istanza (si veda la seduta del Senato del 3 luglio 1991), ma anche e soprattutto nel senso di respingere per più volte consecutivamente le reiterate dimissioni di uno stesso parlamentare (si veda la medesima seduta del Senato del 3 luglio 1991), in qualche caso addirittura per il malcelato motivo di voler impedire l'ingresso in Parlamento all'eventuale avente titolo a subentrare (emblematica al riguardo è la vicenda delle dimissioni del deputato Mazonzone, in relazione all'onorevole Abbatangelo, primo dei non eletti). Però così - oltre ad arbitrarie e non previste procedure di «semicooptazione» - si è altresì data vita ad una ingiustificata disparità di trattamento tra parlamentari dimissionari, con una sostanziale violazione dell'articolo 51 della Costituzione, che fissa il principio di uguaglianza per l'accesso alle cariche elettive.

Ma non è tutto. A seguito delle novelle regolamentari del 1988, le votazioni sulle dimissioni debbono avvenire a scrutinio segreto, trattandosi di questioni riguardanti persone (articolo 113, comma 3, del Regolamento del Senato e articolo 49, comma 1, del Regolamento della Camera); pertanto, oltre ai tradizionali pericoli legati alle votazioni a scrutinio segreto, vi è la necessità della presenza del numero legale, la cui difficile raggiungibilità - al di là di una precisa volontà dell'Assemblea - potrebbe ritardare l'accoglimento delle dimissioni. Inoltre, si potrebbero avere lungaggini

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dovute alla mancata iscrizione all'ordine del giorno delle dimissioni già presentate (si veda, ad esempio, la seduta della Camera dell'11 maggio 1990, in cui il deputato interessato è intervenuto per sollecitare l'esame delle proprie dimissioni).

Infine, proprio in relazione a dimissioni più volte reiterate, si sono aperti surrettiziamente dibattiti sul funzionamento del sistema politico e sulla vita parlamentare in genere.

Va comunque ricordato che le dimissioni vengono direttamente discusse e votate dalle Assemblee, senza alcun previo intervento della Giunta competente in materia di verifica elettorale; esclusione che dimostra l'insussistenza di valutazioni di ordine tecnico nel procedimento di accoglimento delle dimissioni, che avrà pertanto un risvolto squisitamente politico (ma non per questo dovrà avere una valenza del tutto

discrezionale ed arbitraria). Inoltre, l'articolo 7, comma 3, del Regolamento del Parlamento europeo prevede che delle dimissioni il Parlamento venga semplicemente informato per una mera presa d'atto, senza alcuna votazione al riguardo.

Dunque, per tutelare la libertà costituzionale di accesso e di permanenza nelle cariche elettive e salvaguardare al contempo il principio tradizionale che affida alle Camere la valutazione delle questioni concernenti la loro composizione, si richiama l'attenzione sul presente disegno di legge, che introduce un comma aggiuntivo all'articolo 89 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in base al quale le dimissioni dalla carica di parlamentare, se reiterate una terza volta dopo una duplice reiezione, si intendono accolte all'atto della comunicazione in Assemblea.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 89 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è aggiunto il seguente comma:

«Nel caso in cui le dimissioni, due volte respinte, siano presentate la terza volta, il Presidente ne informa subito la Camera, che si limita a prenderne atto».